



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Indice generale

CAPO I - OGGETTO	
Articolo 1 – Oggetto, definizione e principi fondamentali.....	2
CAPO II - ORGANIZZAZIONE	
Articolo 2 – Titolare del trattamento e finalità	3
Articolo 3 – Contitolari.....	3
Articolo 4 – Soggetti autorizzati.....	3
Articolo 5 – Responsabile della protezione dei dati	4
Articolo 6 – Compiti del responsabile della protezione dei dati	4
Articolo 7 – Responsabile del trattamento	4
CAPO III - ATTIVITÀ CONNESSE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Articolo 8 – Legittimazione al trattamento dei dati personali	5
Articolo 9 – Misure di sicurezza.....	5
Articolo 10 – Registro delle attività di trattamento	5
Articolo 11 – Valutazioni di impatto	6
Articolo 12 – Modalità per lo svolgimento di valutazioni di impatto.....	7
Articolo 13 – Violazione dei dati personali.....	7
CAPO IV - DIRITTI DELL'INTERESSATO	
Articolo 14 – Diritto di informazione.....	8
Articolo 15 – Diritto di accesso.....	8
Articolo 16 – Diritti di rettifica, cancellazione, limitazione e portabilità dei dati.....	8
Articolo 17 – Diritto di opposizione al trattamento	9
Articolo 18 – Competenze e modalità di esercizio dei diritti.....	9
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 19 – Rinvio.....	9
Articolo 20 – Entrata in vigore.....	9

CAPO I – OGGETTO

Articolo 1 – Oggetto, definizione e principi fondamentali

1. Il presente Regolamento disciplina le misure organizzative ed i processi interni di attuazione della normativa prevista dal Regolamento europeo (General Data Protection Regulation del 27 aprile 2016 n. 679, di seguito indicato con RGPD, Regolamento Generale Protezione Dati) e della successiva disciplina nazionale di armonizzazione (D.Lgs n. 101 del 2018), ai fini del trattamento di dati personali per finalità istituzionali nell'Ente Città Metropolitana di Cagliari.

Ai fini del presente Regolamento, per funzioni istituzionali si intendono quelle:

- a) previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
- b) in esecuzione di un contratto con i diretti interessati;
- c) per finalità specifiche e diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purchè l'interessato esprima il consenso al trattamento.

2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) “dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile direttamente o indirettamente;
- b) “particolari categorie di dati”: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la vita e l'orientamento sessuale;
- c) “dati relativi a condanne penali e reati”: dati personali relativi a condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza;
- d) “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- e) “titolare del trattamento”: la Città metropolitana di Cagliari che, singolarmente o insieme ad altri contitolari, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Si ha contitolarità quando due o più titolari determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento;
- f) “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica ovvero la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che tratta dati personali su delega della Città metropolitana di Cagliari;
- g) “RPD”: il responsabile della protezione dei dati disciplinato all'art. 5 del presente Regolamento;
- h) “soggetto attuatore”: il dirigente a cui il titolare assegna compiti e funzioni relativi al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento;
- i) “incaricato”: la persona fisica autorizzata dal titolare al trattamento dei dati personali;
- l) “interessato”: la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- m) “Garante”: il Garante per la protezione dei dati personali;
- n) “violazione dei dati personali”: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione o l'accesso non autorizzati ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal titolare;
- o) “valutazione d'impatto”: procedura di valutazione dei rischi derivanti dal trattamento dei dati per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- p) “Codice”: D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

3. Tutti i trattamenti sono effettuati dal titolare attenendosi ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, per l'esclusivo svolgimento delle funzioni amministrative a qualsiasi titolo esercitate o l'erogazione dei servizi ai cittadini previsti dalla legge. I dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE

Articolo 2 – Titolare del trattamento e finalità

1. La Città metropolitana di Cagliari, rappresentata ai fini previsti dal RGPD, dal Sindaco metropolitano, è il titolare dei trattamenti dei dati personali, anche organizzati in banche dati automatizzate o cartacee, effettuati dall'ente.

2. Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi stabiliti nella normativa unionale e nazionale in materia di trattamento dei dati personali ed in particolare dei seguenti principi stabiliti all'articolo 5 del Regolamento Europeo 2016/679: liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza dei dati personali.

Il Titolare mette in atto adeguate misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità del trattamento dei dati al RGPD ed al D.Lgs. 196 del 2003, come integrato dal D.Lgs. n. 101 del 2018, e ciò deve essere dimostrabile.

Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare deve effettuare una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali (di seguito indicata "DPIA") ai sensi dell'art. 35, RGDP, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento medesimo, tenuto conto di quanto indicato dal successivo art. 11.

Il Titolare, inoltre, provvede a:

- a) designare i soggetti delegati attuatori nelle persone dei Dirigenti delle singole strutture in cui si articola l'organizzazione della Città Metropolitana, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza;
- b) nominare il Responsabile della protezione dati (RPD);
- c) diramare le direttive necessarie per l'applicazione delle disposizioni del RGPD e del presente Regolamento.

3. Il titolare provvede alla periodica formazione dei soggetti attuatori e degli incaricati in modo adeguato ai compiti specificamente assegnati.

Articolo 3 – Contitolari

1. Nel caso di esercizio associato o di conferimento di funzioni, nonché di compiti e attività svolti in collaborazione fra enti locali o attraverso la costituzione di uffici comuni, i titolari determinano congiuntamente, mediante accordo, le finalità ed i mezzi del trattamento. L'accordo definisce le responsabilità di ciascuno in merito all'osservanza degli obblighi in tema di tutela e protezione dei dati personali, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al successivo capo IV; l'accordo può individuare un unico soggetto attuatore per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati.

Articolo 4 – Soggetti autorizzati

1. I soggetti attuatori svolgono, in base alle deleghe conferite dal titolare, compiti relativi alla sicurezza e alla protezione dei dati ovvero al riscontro dei diritti dell'interessato.

2. Le deleghe possono essere specifiche se attengono a compiti riferibili ai soli trattamenti effettuati nell'ambito di determinate unità organizzative, ovvero generali se riguardano compiti trasversali, in materia di protezione e sicurezza dei dati, da svolgere con riferimento a tutta l'organizzazione del titolare.

3. Il titolare o, nel caso siano previsti, i soggetti attuatori nell'ambito delle unità organizzative di competenza, nominano con atto scritto gli incaricati del trattamento anche fra soggetti non dipendenti o che operino temporaneamente all'interno della struttura organizzativa dell'ente. Gli incaricati sono gli unici soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti indicati e devono attenersi alle istruzioni impartite dal titolare. Il titolare o i soggetti attuatori possono in alternativa, sempre con atto scritto, individuare per ciascuna unità organizzativa i trattamenti consentiti a tutte le risorse umane assegnate.

Articolo 5 – Responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento individua, con atto scritto, il responsabile della protezione dei dati (d'ora in poi RPD).
2. Il RPD deve essere in possesso di idonee competenze professionali, con particolare riferimento alla comprovata conoscenza specialistica delle nuove tecnologie e della normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Il titolare può incaricare, in base alla normativa vigente, un professionista esterno, una persona giuridica o una società di professionisti specializzati in materia.
4. In tal caso, la persona giuridica e la società di professionisti provvedono alla nomina di una persona fisica fra i propri dipendenti o collaboratori quale referente del titolare, con i requisiti professionali di cui al precedente comma 2. I compiti attribuiti al RPD sono indicati nel contratto di servizi.
5. Il titolare assicura che il RPD sia coinvolto in tutte le decisioni riguardanti la protezione dei dati personali. A tal fine lo convoca alle relative riunioni dei vertici gestionali, informandolo preventivamente ed adeguatamente delle questioni da trattare.
6. Il titolare comunica a tutto il personale la nomina del RPD e gli assicura il supporto attivo e la collaborazione dei propri dirigenti e degli eventuali responsabili di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
7. Il RPD svolge i seguenti compiti:
 - a) informa e fornisce consulenza al titolare in merito agli obblighi derivanti dalla normativa vigente;
 - b) sorveglia sulla corretta applicazione della normativa in vigore in materia di protezione dei dati;
 - c) vigila sul buon funzionamento del modello organizzativo interno relativo alla tutela e protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle attività di formazione e controllo;
 - d) fornisce, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 11;
 - e) fornisce, se richiesto, il necessario supporto professionale qualora si verifichi una violazione dei dati di cui all'articolo 13;
 - f) coopera con il Garante su ogni questione relativa ai trattamenti effettuati dal titolare.
2. Il titolare può assegnare al RPD ulteriori compiti che non comportino un conflitto di interessi con lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.
8. Il RPD svolge i suindicati compiti anche nei confronti dei responsabili di cui all'articolo 6, limitatamente ai trattamenti a essi conferiti.
9. Nel caso il RPD rilevi decisioni, attività o misure poste in essere dal titolare inadeguate, insufficienti o incompatibili con la normativa vigente o con il presente Regolamento, lo comunica per iscritto al titolare, precisando gli aspetti da modificare, sostituire o integrare.
10. I pareri resi dal RPD non sono vincolanti ma il titolare può discostarsene motivatamente. Il modello organizzativo adottato dall'ente individua i casi in cui sia obbligatorio richiedere un parere al RPD.

Articolo 6 - Responsabili esterni del trattamento

1. I soggetti esterni che effettuano operazioni di trattamento sui dati di Città Metropolitana di Cagliari, per conto e nell'interesse della stessa, per finalità connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali, sono nominati Responsabili esterni del trattamento.
2. A tali Responsabili esterni si applicano le disposizioni dell'articolo 28 del Regolamento Europeo.

Articolo 7 - Amministratore di sistema

La Città Metropolitana di Cagliari si avvale obbligatoriamente di uno o più amministratori del sistema informatico al fine di assicurare che il sistema informatico dell'Ente sia strutturato e gestito in modo da garantire le misure tecniche e organizzative adeguate per la necessaria protezione dei dati personali trattati attraverso lo stesso sistema.

CAPO III - ATTIVITÀ CONNESSE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 8 – Legittimazione al trattamento dei dati personali

1. Sulla base delle disposizioni di legge e, ove previsto dalla legge, di regolamento, il titolare tratta i dati personali esclusivamente ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali. I trattamenti di comunicazione e diffusione sono ammessi nei soli casi previsti dall'articolo 2 ter del Codice.
2. Il trattamento dei dati di cui all'articolo 1 lettera b) del presente Regolamento per motivi di interesse pubblico rilevante, deve avvenire soltanto se espressamente previsto da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento con individuazione dei dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e i diritti dell'interessato. Sono ammessi in ogni caso i trattamenti previsti dall'articolo 2sexies, comma 2, del Codice. I dati biometrici, genetici e relativi allo stato di salute sono trattati in conformità alle specifiche misure di garanzia disposte dal Garante di cui all'articolo 2septies del Codice.
3. Il trattamento dei dati di cui all'articolo 1 lettera c) del presente Regolamento è ammesso nei soli casi previsti dall'articolo 2octies del Codice.
4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti all'Albo pretorio telematico, il titolare assicura, mediante implementazione delle necessarie misure tecniche e organizzative, il rispetto dei principi di sicurezza, completezza, esattezza, accessibilità, pertinenza, non eccedenza, temporaneità e indispensabilità con riferimento alla pubblicazione di dati personali in essi contenuti.
5. Laddove atti, documenti e informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria per finalità di trasparenza contengano dati personali, questi devono essere oscurati nel momento in cui siano stati raggiunti gli scopi per i quali sono stati resi pubblici. In ogni caso, il titolare provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se appartenenti alle categorie di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza. E' esclusa la pubblicazione di dati relativi allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Articolo 9 – Misure di sicurezza

1. Il titolare, anche tramite soggetto attuatore, deve adottare, con proprio atto, le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza e protezione dei dati adeguato alla natura, al campo di applicazione, al contesto organizzativo e alle finalità di trattamento. Le misure sono adottate anche tenendo conto del rischio che si verifichi un evento dannoso o pericoloso per i diritti e le libertà degli interessati considerati lo stato della scienza e i relativi costi.
2. Le predette misure possono consistere nella pseudonimizzazione, minimizzazione, cifratura dei dati personali, ovvero nella progettazione e mantenimento dei sistemi in modo che garantiscano la continuità della riservatezza e dell'integrità dei dati nonché la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso in caso di incidente. Il titolare verifica regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate.
3. Per i trattamenti riguardanti i dati di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) e c) del presente Regolamento, sono adottate misure di sicurezza adeguate, proporzionate e idonee a garantire una più elevata protezione.
4. Il titolare è tenuto ad impartire ai soggetti attuatori e agli incaricati adeguate istruzioni e formazione circa il rispetto delle predette misure.

Articolo 10 – Registro delle attività di trattamento

1. Il titolare, anche tramite un soggetto attuatore, è tenuto a compilare ed aggiornare un registro dei trattamenti effettuati con le relative finalità indicando le seguenti informazioni:
 - a) dati personali trattati e operazioni effettuate;
 - b) sintetica descrizione delle categorie di interessati;

- c) categorie di destinatari a cui i dati personali possono essere comunicati;
 - d) eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
 - e) ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
 - f) richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate, di cui all'articolo art. 9 del presente Regolamento;
 - g) eventuali contitolari interessati allo specifico trattamento.
2. Ciascun soggetto attuatore deve tenere il registro delle attività di trattamento in relazione ai trattamenti della struttura organizzativa di competenza e provvedere al suo costante aggiornamento.

Articolo 11 – Valutazioni di impatto

1. Prima di iniziare o continuare un trattamento che, considerati la natura, l'oggetto, il contesto, le finalità dello stesso o l'eventuale utilizzo di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare effettua una valutazione dell'impatto del medesimo trattamento. Il compito di effettuare la valutazione d'impatto può essere conferito con delega generale ad uno dei soggetti attuatori. Il titolare garantisce l'effettuazione della valutazione d'impatto, previa consultazione con il RPD, nelle seguenti modalità:

- il responsabile del trattamento, ove designato, deve assistere il titolare nella conduzione della valutazione d'impatto fornendo ogni informazione necessaria;
- l'amministratore di sistema, se nominato, fornisce supporto al titolare per lo svolgimento della valutazione d'impatto.

2. La valutazione d'impatto è effettuata, comunque, nei casi in cui si verifichi almeno una delle seguenti situazioni:

- a) trattamenti che comprendono la profilazione e le attività predittive concernenti la situazione sociale, economica, la salute, le preferenze, gli interessi personali, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato;
- b) trattamenti a cui conseguono decisioni automatizzate con produzione di significativi effetti giuridici sugli interessati;
- c) monitoraggio sistematico, ossia trattamenti utilizzati per osservare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso le reti o la sorveglianza sistematica di un'area accessibile al pubblico;
- d) trattamenti delle particolari categorie di dati di cui all'articolo 1 lettere b) e c) del presente Regolamento;
- e) trattamenti riguardanti una notevole quantità di dati personali, tenendo conto del numero degli interessati, del volume dei dati e della durata dell'attività di trattamento;
- f) utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative;
- g) trattamenti che impediscono agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio.

3. La DPIA non è necessaria nei seguenti casi:

- se il trattamento non "può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche" (art. 35, paragrafo 1 RGDP);
- se la natura, l'ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono molto simili a quelli del trattamento per cui è già stata condotta una DPIA. In casi del genere, si possono utilizzare i risultati della DPIA per trattamenti analoghi (art. 35, paragrafo 1 RGDP);
- se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte del Garante Privacy prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche;
- se un trattamento trova la propria base legale nella vigente legislazione che disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all'atto della definizione della base giuridica suddetta (art. 35, paragrafo 10 RGDP);

4. Non è necessario condurre una DPIA per quei trattamenti che siano stati oggetto di verifica preliminare da parte del Garante Privacy o da un responsabile della protezione dei dati e che proseguano con le stesse modalità oggetto di tale verifica.

Articolo 12 – Modalità per lo svolgimento di valutazioni di impatto

1. Il titolare anche tramite un soggetto attuatore svolge la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati effettuando le seguenti attività:

- a) descrizione sistematica del contesto, dei trattamenti previsti e delle finalità; indicazione dei dati personali oggetto del trattamento, dei destinatari e del periodo previsto di conservazione dei dati stessi; descrizione funzionale del trattamento; strumenti coinvolti nel trattamento dei dati personali (hardware, software, reti, persone, supporti cartacei o canali di trasmissione cartacei);
- b) valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti, sulla base:
 - delle finalità specifiche, esplicite e legittime;
 - della liceità del trattamento;
 - del periodo di conservazione;
 - delle informazioni fornite agli interessati;
 - dei diritti di cui al capo IV;
 - dei particolari/specifici rapporti con i responsabili dei trattamenti ed eventuali trasferimenti di dati;
 - della consultazione preventiva del Garante;
- c) valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati (accesso illegittimo, modifiche indesiderate, indisponibilità dei dati), verificando la loro probabilità e gravità;
- d) individuazione delle misure di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

2. La valutazione d'impatto deve essere effettuata nuovamente per i trattamenti in corso nel caso in cui siano intervenute variazioni dei rischi originari, tenuto conto della natura, dell'ambito, del contesto e della finalità del medesimo trattamento.

3. Il titolare effettua la pubblicazione, sul sito istituzionale, degli esiti della valutazione d'impatto o di una sintesi della stessa.

Articolo 13 – Violazione dei dati personali

1. In caso di accertata violazione di cui alla lettera n) comma 2 dell'articolo 1 del presente Regolamento, il titolare, anche attraverso un soggetto attuatore, ove ritenga probabile che possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, provvede a notificare la violazione al Garante, entro 72 ore dall'accertamento e, comunque, senza ingiustificato ritardo. Il responsabile del trattamento è obbligato ad informare tempestivamente il titolare di analoga accertata violazione; anche in tal caso il titolare effettua la necessaria istruttoria finalizzata a conoscere l'entità della violazione ed i relativi rischi connessi, comunicandolo al Garante nei modi precedentemente indicati.

2. I rischi per i diritti e le libertà degli interessati conseguenti ad una violazione sono normalmente costituiti da:

- a) danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche;
- b) perdita del controllo o della disponibilità dei dati personali;
- c) limitazione dei diritti, discriminazione;
- d) furto o usurpazione d'identità;
- e) perdite finanziarie, danno economico o sociale;
- f) pregiudizio alla reputazione dell'interessato;
- g) perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale.

3. Ove il titolare ritenga che sia elevato il rischio per i diritti e le libertà degli interessati conseguente alla violazione, procede immediatamente ad informarli con i mezzi ritenuti più efficaci ed efficienti. I rischi per i diritti e le libertà degli interessati possono essere considerati "elevati" quando la violazione:

- a) coinvolge un rilevante quantitativo di dati personali e/o di soggetti interessati;
- b) riguarda le categorie di dati personali di cui all'articolo 1 comma 2 lett. b) e c) del presente Regolamento;
- c) comprende dati che possono accrescere i potenziali rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- d) impatta su soggetti considerati vulnerabili per le loro condizioni anagrafiche, sociali ed economiche.

4. La notifica al Garante e l'eventuale comunicazione agli interessati devono contenere:

- a) la descrizione della violazione e dei dati personali compromessi, il numero approssimativo e la categoria degli interessati;
- b) il nome e i dati di contatto del RPD e di un soggetto attuatore all'uopo delegato dal titolare;
- c) le probabili conseguenze della violazione intervenuta;
- d) le misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione dei dati personali.

5. Il titolare è tenuto a predisporre ed aggiornare, anche attraverso un soggetto attuatore, apposito registro delle violazioni in cui annotare oltre agli eventi intervenuti, le conseguenze e le misure adottate o che intende adottare per porvi rimedio. Le informazioni annotate sono immediatamente accessibili su richiesta del Garante al fine di verificare il rispetto della normativa vigente.

CAPO IV - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Articolo 14 – Diritto di informazione

1. In caso di raccolta dati presso l'interessato, il titolare rende disponibili, in forma scritta o in modalità telematica, le seguenti informazioni:

- a) i dati di contatto del titolare;
- b) i dati di contatto del RPD;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari;
- e) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- f) l'esistenza dei diritti di cui ai successivi articoli 15, 16 e 17 del presente Regolamento;
- g) il diritto di proporre reclamo al Garante.

2. Nel caso in cui l'interessato abbia l'obbligo di fornire i dati personali, viene informato dal titolare, che gli indica le possibili conseguenze della mancata comunicazione dei dati e se tale obbligo abbia natura legale o contrattuale, oppure sia un requisito necessario per la conclusione di un contratto.

3. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare, oltre a fornirgli le informazioni di cui al comma 1, lo informa circa le categorie di dati personali e la fonte da cui i dati hanno origine, specificando l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico.

4. Fatti salvi gli ulteriori casi eventualmente previsti dalla legge, gli obblighi informativi non trovano applicazione nella misura in cui l'interessato già disponga delle informazioni e quando la comunicazione risulti impossibile oppure eccessivamente gravosa se la raccolta avviene presso terzi. In tale ultimo caso, il titolare adotta comunque le misure appropriate per tutelare le libertà, i diritti e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni attraverso il sito istituzionale. Le informazioni non sono altresì dovute quando i dati personali debbano rimanere riservati in relazione ad un obbligo di segreto professionale previsto dalla legge.

Articolo 15 – Diritto di accesso

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e, in tal caso, di ottenerne l'accesso. In questo caso il titolare è tenuto a fornire le informazioni di cui all'articolo 14 del presente Regolamento.

2. I soggetti diversi dall'interessato hanno diritto di accesso ai dati personali nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti adottati dall'ente in materia.

Articolo 16 – Diritti di rettifica, cancellazione, limitazione e portabilità dei dati

1. Gli interessati hanno il diritto di chiedere ed ottenere dal titolare la rettifica dei dati personali inesatti. Il titolare comunica contestualmente le rettifiche anche agli eventuali destinatari cui erano stati legittimamente trasmessi i dati personali.

2. Il titolare provvede d'ufficio a cancellare fisicamente i dati personali quando non sono più necessari alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, se sono trattati illecitamente e in ogni altro caso previsto ex lege. Ugualmente il titolare procede su motivata istanza di opposizione degli interessati ove non sussista alcun motivo legittimo o finalità istituzionale per proseguire il trattamento. La cancellazione è comunicata anche agli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali.

3. L'interessato ha diritto alla limitazione dei trattamenti che lo riguardano quando:

- a) contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario alla relativa verifica;
- b) il trattamento è illecito ma si oppone alla completa cancellazione;
- c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d) si è opposto al trattamento ed è in attesa della verifica dei motivi legittimi dello stesso.

4. L'interessato, su istanza motivata, ha il diritto alla portabilità dei dati, ottenendone la trasmissione diretta, con le tecnologie disponibili, ad un altro titolare con contestuale cancellazione presso il titolare di origine.

Articolo 17 – Diritto di opposizione al trattamento

1. L'interessato può presentare al titolare motivata opposizione al trattamento di dati che lo riguardano.

2. Il titolare cessa il trattamento salvo questo sia indispensabile all'esercizio di una funzione amministrativa conferita dalla legge e necessario alla tutela di interessi pubblici prevalenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in vigore.

Articolo 18 – Competenze e modalità di esercizio dei diritti

1. I dati di contatto del titolare, il nominativo ed i dati di contatto del RPD sono pubblicati sul sito istituzionale della Città metropolitana di Cagliari.

possono altresì essere pubblicati i dati di contatto di un soggetto attuatore specificamente delegato al riscontro dei diritti dell'interessato disciplinati dal presente capo.

3. L'interessato esercita i diritti di cui al presente capo tramite istanza indirizzata alla Città metropolitana di Cagliari;

4. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato;

5. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

6. Il titolare, adempie a quanto richiesto dall'interessato entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero comunica i motivi del diniego anche parziale. In tale ultimo caso indica la possibilità di proporre reclamo al Garante ovvero proporre ricorso giurisdizionale nei modi previsti dalla disciplina vigente.

7. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato ha facoltà di rivolgersi al Garante.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice, del RGPD e della normativa vigente, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Garante.

Articolo 20 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

2. Ai fini dell'accessibilità totale, di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web della Città metropolitana dove vi resterà sino a

quando non sarà revocato o modificato. Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.